

# **COMUNE DI CAROLEI**

## **PROVINCIA DI COSENZA**

### **DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/09/2018 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000

Atto N. ~~25~~ del 26/4/2020

Oggetto: Dissesto finanziario – Richiesta proroga termini di rilevazione massa passiva

L'anno 2020 il giorno ventisei del mese di aprile  
alle ore 11,00 nella Casa Comunale

L'Organo Straordinario di Liquidazione dott.ssa Maria Gabriella Sicilia

#### **PREMESSO**

- che il Comune di Carolei nella seduta del 31/7/2018, ha deliberato il “dissesto finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/200 e successive modifiche” e che tale delibera n.25 è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- che con D.P.R. del 28/09/2018 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000 in data 29/09/2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Sicilia, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 9/10/2018 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato all'Organo straordinario di liquidazione;
- che il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al sig. Sindaco del Comune di Carolei ;
- che ai sensi dell'art.252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, l'insediamento presso l'Ente è avvenuto entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

#### **VISTO**

- il comma 4 dell'articolo 246 del Testo Unico Enti Locali, per il quale “Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del Consiglio dell'Ente, sono stati differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto”;

#### **CONSIDERATO**

- che, ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'Organo Straordinario di liquidazione (O.S.L.), entro dieci giorni dalla data del 1° gennaio 2019, e precisamente il giorno 9.1.2019,

ha dato avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale;

#### **CONSIDERATO**

- che dalla data del 9.1.2019, è decorso il termine perentorio di sessanta giorni, prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni, con provvedimento motivato del predetto Organo, per la presentazione della domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione ;

#### **VISTA**

- la delibera n.7 del 12.3.2019, con la quale questo OSL ha prorogato l' avviso pubblico ai creditori, con termine iniziale al 12.3.2019, per altri trenta giorni;

#### **DATO ATTO**

- che, nei termini previsti dai richiamati avvisi, risultano pervenute, nei termini assegnati, al protocollo dell'Ente, nr. 56 istanze di insinuazione nella massa passiva ed altre tre ad oggi trasmesse irritualmente;

#### **CONSIDERATO**

- che ai sensi dell'art. 254. del TUEL, recante "Rilevazione della massa passiva", "l'Organo Straordinario di liquidazione, provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione";

#### **CONSIDERATO**

- che dal Ministero dell'Interno, a seguito di richiesta di questo OSL, è stata già concessa proroga per 180 gg., a far data dall' 1.7.2019 e per 90 gg. A far data dal 27.4.2020;

#### **RITENUTO**

- che nell'ulteriore termine concesso, risulta ancora impossibile completare la rilevazione della massa passiva ed l'accertamento della massa attiva, a causa di un rallentamento dell'attività straordinaria, dovuta ad oggettive difficoltà, quali:
  - a) Emergenza sanitaria Covid 19;
  - b) Trasferimento parziale del fondo cassa al 31.12.2018;
  - c) E' in fase di rilevazione il numero e la consistenza dei debiti fuori bilancio;
  - d) E' in fase di rilevazione il numero e la consistenza delle procedure espropriative ancora in corso;
  - e) Pur essendo stata effettuata la complessa ricognizione delle entrate e dei canoni patrimoniali, e predisposti i ruoli delle imposte e tasse non riscosse, di competenza di questa gestione straordinaria, non è dato ancora conoscere l'effettivo ammontare di tali riscossioni ;
  - f) Manca la comunicazione di eventuale sussistenza di quote di mutui non utilizzate e disponibili, da far confluire nella massa attiva;
  - g) Manca la individuazione delle risorse da destinare al risanamento, essendo in corso la rimodulazione della ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, a seguito dei rilievi posti in essere dal Ministero dell'Interno;
  - h) Manca la acquisizione, a tutt'oggi, delle attestazioni di cui all'art.254 c.4 del TUEL, per il cui rilascio non sono ancora scaduti i termini fissati dalla norma per poterne eventualmente prescindere. Invero, tali adempimenti risultano spesso gravosi a causa della complessità delle vicende sottese ad ogni richiesta e/o della carenza documentale,

che impongono approfondimenti istruttori non conciliabili con l'esigenza di speditezza e celerità;

#### **DATO ATTO**

- Che la residua indeterminatezza della massa attiva e passiva e le ancora troppo scarse disponibilità di cassa, non consentono dunque la liquidazione ed il pagamento di cui all'art.252 c.4 del TUEL, nel rispetto della "par condicio creditorum".

#### **DATO ATTO**

- che ad oggi, il Sindaco del comune di Carolei, riveste la figura di responsabile dell'Ufficio Finanziario e dell'Ufficio Tributi e dunque la sua naturale prevalente attività politica, non consente una gestione costante di detti settori, la cui attività a supporto dell'OSL è insufficiente;

#### **RILEVATO**

- che per le ragioni sopra esposte, allo stato non risulta possibile la compiuta definizione della massa debitoria di competenza di questo Organo, ed è altresì, impossibile rispettare il termine di legge per completare il piano di rilevazione della massa passiva, che, si ribadisce, emergerebbe oggi, ancora parziale e, pertanto non rispondente alle esigenze del definitivo risanamento;

#### **RITENUTO**

- per le considerazioni prima evidenziate, di dover richiedere al Ministero dell'Interno la proroga del termine per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva;

#### **VISTO**

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

#### **VISTO**

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;

#### **DELIBERA**

- di dare atto che la premessa forma parte integrante del presente dispositivo;
- di richiedere al Ministero dell'interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale - Risanamento Enti Dissestati la proroga dei termini di cui all'art.254 del TUEL, per un periodo non inferiore a 90 giorni, al fine della presentazione del piano di rilevazione della massa passiva.  
Resta ferma la facoltà di presentare tale piano, o la proposta di procedura semplificata di cui all'art.258 del TUEL, prima del decorso di detti termini, non appena definiti gli accertamenti pendenti;
- di invitare, ancora una volta, i Responsabili degli Uffici dell'Ente a predisporre con urgenza, gli elaborati necessari a determinare la massa passiva e a provvedere all'integrale trasferimento del fondo di cassa di competenza di questo O.S.L.;

#### **DICHIARA**

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4, commi 8 e 8 bis, del D.P.R. 24/8/1993, n. 378. La presente delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale,

- nell'Albo pretorio dell'Amministrazione comunale di Carolei, nell'apposita sezione dedicata agli atti e avvisi dell'OSL;
- e sempre a cura della medesima Amministrazione sarà inserita sul sito internet del comune di Carolei: [www.comune.carolei.cs.it](http://www.comune.carolei.cs.it) ;

Ne ordina la trasmissione:

- Al Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale- Ufficio Risanamento Enti Locali dissestati - Roma; [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it)
- Al Sig. Prefetto di Cosenza;
- Al Sig. Sindaco e Consiglieri del comune di Carolei;
- Al Revisore dei Conti del comune di Carolei;
- Al Segretario Comunale;
- Ai Responsabili degli Uffici Comunali.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

L'Organo Straordinario di liquidazione

F.to *Dr.ssa Maria Gabriella Sicilia*

